



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVI CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'11.6.2024 e vertente

**T R A**

**Parte\_1** (C.F.: **C.F.\_1**), elettivamente domiciliata in Roma, Via Cipro n. 47, presso lo studio legale dell'Avv. Mario Piselli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

Attrice

**E**

**Controparte\_1** (P.IVA: **P.IVA\_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Pio XI n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro G. Pappalardo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

**OGGETTO:** Intermediazione mobiliare

**CONCLUSIONI**

All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:

- La difesa dell'attrice: *"Piaccia al Tribunale On.mo, contrariis rejectis, così provvedere: - in via principale, dichiarare la nullità dei contratti dell'attrice per i motivi esposti in citazione (violazione artt. 21-23 TUF e 1325, 1418, 1322 cc.) e, per l'effetto, condannare **Controparte\_1** alla restituzione o al risarcimento della somma di € 50.419,50 (differenza tra l'investito € 54.000,00 ed i riscatti programmati ricevuti € 3.980,50) con gli*

interessi legali dal momento dell'esborso; - in subordine, accertare il grave inadempimento contrattuale di **Controparte\_1** per essere venuta meno ai propri obblighi di informazione e di comportamento nei confronti dell'attrice e per non aver adempiuto a quanto previsto contrattualmente, come meglio precisato in citazione, disponendo la risoluzione dei contratti ad essa intestati, con conseguente condanna a restituire all'attrice la somma di € 50.419,50 (differenza tra l'investito € 54.000,00 ed i riscatti programmati ricevuti € 3.980,50) con gli interessi legali sulla suddetta somma dal momento dell'esborso; - in estremo subordine, accertare la violazione da parte di **Controparte\_1** dell'obbligo di informare la contraente delle perdite che superino il 30% dell'ammontare dei premi investiti e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno nella misura di € 34.099,50, o della maggiore o minore somma ritenuta equa o di giustizia, con maggiorazione degli interessi legali sulla suddetta somma dal momento dell'esborso. Con vittoria di spese e compensi di lite.”;

• La difesa della convenuta: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, attesa la narrativa che precede, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di **Controparte\_1** [...] relativamente alle domande svolte in causa dall'Attrice poiché relative ad asseriti inadempimenti ascrivibili unicamente ad attività proprie degli Intermediari e non di **Controparte\_1** quale mero emittente delle Polizza e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dall'Attrice nei confronti di **CP\_1** in via principale: - rigettare tutte le domande formulate nei confronti di **CP\_1** e, in ogni caso, tutte le domande proposte dall'Attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande attoree, relativamente all'intermediazione della polizza, accertare l'esclusiva responsabilità ex lege o per contratto degli Intermediari; in via ulteriormente subordinata, - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale di una delle domande attoree e nel denegato caso in cui venga accertata una qualche responsabilità di **CP\_1** dichiarare responsabile la convenuta solo in via parziale e parziaria tenendo conto delle responsabilità degli Intermediari coinvolti; in ogni caso - emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento (...)”.

#### Premesso in fatto che:

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta **Controparte\_1** [...] già **Controparte\_2**, (nel prosieguo anche solo **CP\_1**) l'attrice **Parte\_1**, premesso che la società convenuta, impresa di assicurazione di diritto

irlandese, aveva offerto in Italia il prodotto finanziario-assicurativo del tipo unit-linked, denominato ‘La Signature Bond Plus’, allegava che *Parte\_2*, tramite il broker *[...]* *Parte\_3*, il modulo di proposta, predisposto dalla convenuta, relativamente al predetto prodotto finanziario-assicurativo, che, in base a quanto descritto nelle “informazioni generali”, doveva consentire al contraente di investire il premio unico iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi, sulla base della propensione al rischio e del periodo di tempo per il quale desiderava conservare l’investimento, in una delle linee di investimento del “Fondo personale”, riportate nelle suddette informazioni; che la gestione di ogni linea di investimento era affidata ad un Asset Manager che, nello specifico, era individuato dalla Compagnia nella Novium Ag, mentre mandatario in esclusiva per il Lazio era la *Controparte\_3* (nel prosieguo anche solo *Con*), che, pur restando responsabile, si avvaleva per la distribuzione del prodotto di altri broker: nello specifico si trattava della *Controparte\_5* e di *Parte\_3*, iscritti al RUI (Registro Unico degli Intermediari) come intermediari assicurativi; che era stata la stessa *Con* a suggerire ai broker l’opportunità di far sottoscrivere agli investitori, fra quelle proposte da *CP\_1*, la linea di investimento denominata “PREMIUM INCOME”, gestita anch’essa da Novium AG, ed aveva consegnato ai broker, oltre alle schede sintetiche di quel prodotto, anche un prospetto illustrativo dove erano illustrati i vantaggi di quella linea, rappresentati da un dividendo annuo del 5% pagato attraverso un riscatto parziale, una bassa volatilità, l’investimento in mercati non azionari, la protezione del capitale investito, la cui quota minima era di € 25.000,00 con scatola assicurativa; che negli anni dal 2011 al 2012 essa attrice aveva effettuato, in favore di *CP\_1*, due bonifici: per € 29.400,00 in data 29.7.2011 e per € 25.000,00, in data 30.3.2012; che la convenuta, ricevute le proposte e i bonifici, aveva emesso, facendoli poi recapitare agli investitori, i relativi certificati di polizza: n. 136170Y e n. 136176S; che, pertanto, all’esito, il valore complessivo della polizza della *Parte\_1* ammontava ad € 54.400,00; che, in data 3.6.2019, essa attrice chiedeva il riscatto totale delle polizze, contestando poi in data 17.1.2020 di non aver provveduto, nonostante il tempo trascorso, alla liquidazione delle suddette polizze; che, in data 4.3.2020 *CP\_1* portava a conoscenza dell’investitrice che gli asset selezionati per le polizze sottoscritte “comprendevano Il Global Quality Selection Fund Of Funds e il Go Global Opportunity Fund of Funds (singolarmente “Fondo” e collettivamente “Fondi”);”, precisando ulteriormente che “entrambi questi fondi sono attualmente illiquidi e tale condizione si protrae ormai da qualche tempo” e che, pertanto, non era possibile la liquidazione delle polizze; che, da indagini successivamente compiute veniva a sapere che i fondi in questione erano illiquidi almeno dal 2015, senza che *CP\_1* le avesse mai comunicato alcunché al riguardo; che in precedenza, e cioè in data 12/3/18,

*CP\_1* le aveva comunicato che il ruolo di Novium, quale asset manager, era terminato e che “la struttura sottostante in cui sono investiti i fondi sarà messa in liquidazione, in conformità alle istruzioni dell’authority maltese per i servizi finanziari (Malta Financial Services Authority, MFSA)”; che, in data 13-10-20, l’attrice riceveva comunicazione da *CP\_1* dalla quale apprendeva che i fondi erano gestiti da una società con sede nelle Bermuda; che a quel punto la procedura di mediazione obbligatoria promossa da essa attrice non avuto esito alcuno, per cui si era reso necessario adire l’Autorità giudiziaria; che i contratti in parola erano nulli per violazione degli artt. 21 e 23 TUF e 1325 e 1418 c.c. ovvero per violazione dell’art. 1322 c.c., con conseguente diritto alla restituzione di quanto investito, il tutto come meglio indicato in citazione; che, in subordine, i contratti andavano risolti per inadempimento del contratto, per violazione delle regole di condotta previste dal TUF e dalla normativa Consob ovvero per grave inadempimento ex artt. 1453 e s.s. c.c.; che in ogni caso sussisteva responsabilità per mancata tempestiva comunicazione delle perdite sofferte. Tanto premesso, l’attrice concludeva come puntualmente riportato in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta *[...]* *Controparte\_1* (già *Controparte\_2*), nel prosieguo solo *CP\_1*, la quale esponeva che il 29 luglio 2011 l’attrice stipulava, per il tramite dell’intermediario assicurativo *Parte\_3*, il contratto assicurativo consistente nella polizza “la signature bond plus” n. 136170Y del valore di euro 29.400,00; che la società Novium AG gestiva gli attivi del fondo personale collegato alla polizza come risultava dal modulo di proposta; che l’attrice riceveva la scheda sintetica e le condizioni generali relativi alla polizza; che in data 1° novembre 2011 inviava alla *Parte\_1* una comunicazione nella quale ricapitolava le condizioni della polizza e lei accettava la proposta contrattuale; che il 30 marzo 2012 la *Parte\_1* sottoscriveva una nuova polizza alle stesse condizioni di quella precedente e pagava un premio di euro 25.000,00; che sia nel documento informazioni generali sia nella scheda sintetica si puntualizzava che la linea d’investimento prevedeva un’allocazione del capitale in via prevalente in OICR non armonizzati; che Novium AG, in base alle scelte di investimento previste da parte attrice, aveva effettuato transazioni consistenti nell’acquisto di strumenti finanziari e aveva investito nei fondi specificamente indicati in comparsa; che nel corso del 2013 versava alla *Parte\_1* le seguenti somme: euro 1.396,50 (polizza 70Y); euro 1.396,50 (polizza 70Y); euro 1.187,50 (polizza 76S), per un totale di euro 3.980,50; che le prestazioni delle polizze erano collegate alle performance dei fondi di fondi denominati Go Global Opportunity e Global Quality; che in data 21 luglio 2014 informava la *Parte\_1* che i *Parte\_4* avevano problemi di liquidità e che non poteva far

fronte tempestivamente alle richieste di riscatto; che, inoltre, parte attrice veniva messa al corrente che la valutazione della polizza continuava a seguire l'ultimo prezzo pubblicato, ma che non era possibile svolgere operazioni di compravendita sul mercato a tale prezzo; che chiariva a parte attrice che non poteva vendere le quote e corrispondere il valore di riscatto a causa della illiquidità dei *Parte\_4* che con comunicazione del 3 giugno 2019 l'attrice aveva chiesto il riscatto delle polizze; che le domande di parte attrice non potevano essere accolte, in quanto non si applicavano le disposizioni del T.U.F. e non vi erano motivi per disporre la nullità delle polizze; che, comunque, aveva stipulato con parte attrice un contratto che rivestiva la forma scritta; che l'obbligo di sottoscrivere il contratto quadro non era previsto dall'articolo 23 del T.U.F. ma solo dalla normativa regolamentare di Consob; che, nel caso, la domanda di accertamento della nullità doveva essere rivolta agli intermediari; che, quindi, era priva di legittimazione passiva riguardo alla violazione dell'obbligo di stipulare un contratto quadro; che era inammissibile la domanda di risoluzione del contratto dato che era stato già risolto dalla *Parte\_1* mediante riscatto esercitato nel giugno 2019; che la responsabilità degli adempimenti in fase precontrattuale erano da ravvisarsi unicamente in capo all'intermediario; che trasmetteva annualmente ai propri clienti, e quindi anche a parte attrice, i c.d. "annual statement" nei quali indicava le operazioni che il gestore dei fondi poneva in essere; che era falsa l'affermazione che aveva violato l'obbligo di comunicare alla Sig.ra *Parte\_1* una riduzione del valore delle quote oltre il 30%; che aveva sempre informato parte attrice sullo stato delle polizze e sui problemi di liquidità che stavano colpendo i *Parte\_4* che, pertanto, aveva agito con la dovuta diligenza adempiendo ai propri obblighi informativi.

Tanto premesso la convenuta concludeva come puntualmente riportato in epigrafe.

La causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'11.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### OSSERVA IN DIRITTO

*Parte\_1* ha instaurato il presente giudizio chiedendo di accertare, in via principale, la nullità dei contratti di acquisto delle polizze *unit linked* per la violazione dell'art. 23 TUF e degli artt. 1325 e 1418 c.c., con conseguente condanna della *[...]*

*Controparte\_1* alla restituzione dei premi versati, per complessivi € 54.400,00, di cui € 29.400,00 per la polizza n. 136170Y ed € 25.000,00 per la polizza n. 136176S, detratte le somme ricevute a titolo di riscatto parziale, per una differenza pari ad € 50.419,50. In subordine,

l'attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione dei suddetti contratti per grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni poste a suo carico dalle condizioni generali del contratto e degli obblighi di informazione, correttezza diligenza e trasparenza, con condanna della predetta alla restituzione dei premi suindicati.

Si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla convenuta, di carenza di legittimazione passiva per non avere la *Controparte\_1* collocato sul mercato direttamente le polizze in oggetto, ma tramite terzi intermediari.

Ed invero, i contratti su cui si controverte sono stati stipulati dall'odierna convenuta quale società emittente le polizze in oggetto, pertanto, l'azione attorea di nullità e di condanna della controparte alla ripetizione dell'indebito sono state ritualmente proposte nei confronti della contraente *Controparte\_1*

Tanto premesso, la domanda principale proposta da *Parte\_1* è fondata e deve essere accolta.

Ed invero, la domanda formulata dall'attrice si fonda sul presupposto della natura finanziaria delle polizze vita *unit linked* e sulla conseguente applicazione della disciplina relativa agli strumenti finanziari. Al riguardo, la legge n. 262 del 2005 ha introdotto nel T.U.F. l'art. 25 *bis*, rubricato "Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione", con cui è stata estesa ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione l'applicazione degli artt. 21 e 23 del T.U.F.

Tra le nuove figure contrattuali rientrano, infatti, le polizze di assicurazione "unit linked", in cui il rendimento è parametrato, nel primo caso, all'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa assicuratrice) o da fondi esterni in cui vengono investiti i premi versati.

Tali polizze possono essere suddivise in *linked* garantite, *linked* parzialmente garantite e *linked* pure (cfr. Cass. civ. n. 6061 del 18.4.2012; Cass. civ. n. 6319 del 5.3.2019): nella prima ipotesi il rischio finanziario è posto totalmente a carico dell'impresa assicuratrice mediante clausole che consentono all'assicurato di ottenere la restituzione dell'intero capitale al termine del periodo contrattuale e di percepire, in aggiunta al capitale, eventuali ulteriori rendimenti; nella seconda ipotesi il rischio finanziario è ripartito tra assicurato e impresa assicuratrice, la quale al termine del periodo contrattuale è tenuta alla restituzione solo di una parte del capitale investito oltre ad eventuali plusvalenze derivanti dall'investimento effettuato; nella terza ipotesi il rischio finanziario è posto interamente a carico dell'assicurato e l'impresa assicuratrice non fornisce

alcuna garanzia di restituzione del capitale e di eventuali rendimenti minimi, in quanto l'importo assicurato è collegato all'andamento del titolo e dei mercati finanziari ed è, pertanto, incerto.

Per le polizze *linked* pure, quindi, il pericolo di *default* dell'emittente grava sull'assicurato, perché l'emittente, in caso di insolvenza, non sarebbe in grado di restituire all'assicurato il capitale investito, pur avendo quest'ultimo regolarmente pagato i premi alla Compagnia di Assicurazione.

Ciò posto, è discusso se le polizze *linked* siano prodotti assicurativi o finanziari.

Le perplessità derivano dal fatto che, mentre nel contratto di assicurazione sulla vita disciplinato dal codice civile lo scopo dell'assicurato è quello di accumulare un capitale per uno scopo previdenziale, nelle polizze *linked* il rischio di un evento futuro e incerto relativo alla vita del contraente (c.d. rischio demografico) è attenuato, essendo prevalente la funzione finanziaria speculativa rispetto a quella assicurativa previdenziale propria delle polizze vita.

In linea di principio, le polizze *linked* sono da qualificare come contratti di investimento finanziario laddove manchi la garanzia di restituzione del capitale e la natura assicurativa del prodotto (Cass. civ. n. 10333 del 30/4/2018), ovvero come contratti di assicurazione laddove sia previsto il pagamento di un premio da parte dell'assicurato in cambio di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso o di altro evento compreso nel contratto, senza alcuna valutazione circa il trasferimento del rischio (Corte di giustizia n. 542 del 31/5/2018).

È peraltro intervenuto, in data successiva alla stipulazione dei contratti controversi, il legislatore con il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, che, nel dare attuazione alle disposizioni europee, ha introdotto una nuova definizione di "prodotto di investimento assicurativo", che deve essere attualmente identificato come «un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato».

Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di distinguere un contratto di assicurazione da un prodotto finanziario, ha precisato che occorre verificare il tipo di rischio sotteso, la sua collocazione a carico dell'una o dell'altra parte e la rilevanza causale, statuendo che: *“Nel contratto di assicurazione vita esso è assunto dall'assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto. Nello strumento finanziario, invece, il rischio concernente la performance del prodotto è a carico dell'investitore e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente.(...) Il giudice, per stabilire se la polizza della quale si discute vada assimilata ad*

*un prodotto assicurativo oppure ad uno finanziario (con i conseguenti obblighi di comportamento che ne derivano a carico dell'emittente, dell'intermediario e del promotore nella fase antecedente alla stipula), ha utilizzato l'elemento rischio, la sua collocazione a carico dell'una e dell'altra parte e la sua rilevanza causale"* (Cass. civ. n. 6061 del 18/04/2012).

Nel caso in esame, i prodotti sottoscritti dall'attrice, denominati "Signature Bond Plus", sono definiti contrattualmente come prodotti finanziari-assicurativi, prevedono la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, in conformità a quanto disposto nell'Articolo 7 e rientrano fra i prodotti finanziari emessi da banche o da imprese di assicurazione, di cui all'art. 25 *bis* del T.U.F.. Ed invero, secondo quanto previsto dall'art. 1 delle C.G.C., "Il valore della prestazione è collegato e determinato dal valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo personale. In ragione di tale collegamento e della natura oscillante del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo personale, la Società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato o del riscatto o del recesso ai sensi dell'Articolo 3" (doc. 3 parte attrice).

In particolare, il contenuto stesso del citato art. 1 delle C.G.C. esclude la funzione assicurativa, stante il rischio di integrale perdita del capitale, non essendovi certezza sulla consistenza, al momento dell'evento, del premio versato - e da restituire -, dipendendo detta consistenza dall'esito degli investimenti del Fondo Personale, né tanto meno risulta alcun impegno, da parte dell'emittente, all'integrale restituzione del premio versato (cfr. citato art. 1 C.G.C.).

Relativamente alla nullità dei contratti *de quibus* per la mancanza del contratto quadro, giova premettere che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1988, tra i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta obbligatoria, a pena di nullità, vi sono anche il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e, ex art. 117 del D.Lgs. n. 385/93, i contratti bancari, ivi compresi i contratti di finanziamento.

Nel caso di specie, tuttavia, non è stato prodotto alcun documento che abbia le caratteristiche di un contratto quadro per disciplinare le modalità di acquisto degli strumenti finanziari oggetto di causa, non essendovi alcuna prova che un contratto quadro sia mai stato stipulato secondo la forma prescritta *ad substantiam*.

Pertanto, diversamente da quanto asserito dalla convenuta, i contratti di assicurazione *unit linked* sono nulli ove privi, a monte, di un contratto-quadro che regoli il collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore, con conseguente nullità di tutte le operazioni di investimento effettuate in dipendenza di tali contratti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26724/2007).

Sul punto va poi ribadito, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che la novità introdotta dal citato art. 25 *bis* del TUF consiste proprio nel sottoporre alla disciplina prevista per i prodotti di investimento la commercializzazione, diretta o indiretta, per il tramite di distributori terzi, delle polizze a contenuto finanziario, che in precedenza ne erano escluse, e che non può, pertanto, attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che nel caso di specie, in cui la polizza è stata sottoscritta dopo il 2007, l'emittente si sia avvalso di un intermediario assicurativo anziché di un intermediario finanziario, atteso che la qualità soggettiva tanto dell'emittente quanto dell'intermediario non costituiscono, evidentemente, il criterio in base al quale deve essere individuata la disciplina che regola tale tipologia di prodotti.

La circostanza che i contratti su cui si controverte siano stati stipulati a mezzo di un intermediario assicurativo e non finanziario non esclude l'applicazione dell'art. 25 *bis* TUF.

Invero, l'art. 25 *bis* D.Lgs 58/1998, nel testo vigente al momento della conclusione dei contratti, disponeva: *“Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.*

*In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1. (...)*

*L'CP\_6 e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza”.*

Ai sensi dell'art. 1 TUF ('Definizioni'), nel testo vigente *ratione temporis*, per 'prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione' (art. 1 lett. *w-bis*) devono intendersi 'le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252'.

Pertanto, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 25 *bis* prima dal D.Lgs. n. 303/2006 e poi dal D.Lgs. n. 164/2007, non vi è dubbio che le polizze *unit linked* stipulate nel 2011-2012 fossero qualificabili come prodotti finanziari emessi da impresa di assicurazione e che fossero, quindi, soggette alla disciplina di cui agli artt. 21 e 23 TUF, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla prevalente natura assicurativa o finanziaria di tali prodotti.

La convenuta contesta, inoltre, l'applicabilità dell'art. 25 *bis* TUF al caso di specie, in quanto le polizze non sono state distribuite direttamente dall'impresa di assicurazione, ma da soggetti terzi. La deduzione è priva di pregio.

L'art. 25 *bis*, sotto la rubrica, "Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione" al comma 1 prevede "gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione".

Tale disposizione prevede, pertanto, l'applicabilità degli art. 21 e 23 TUF anche in relazione alla fase di "collocamento" dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, non introducendo alcuna distinzione in relazione al soggetto che li distribuisce, attribuendo rilevanza unicamente al fatto che sono "emessi" da imprese assicuratrici (cfr. Corte d'Appello di Roma n. 1469 del 28/02/2023).

In ordine alla deduzione di parte convenuta, pur sostenuta dal richiamo di giurisprudenza di merito, della non necessità, nel caso di specie, della sottoscrizione del c.d. contratto quadro, destinato a disciplinare la prestazione dei servizi resi in favore del cliente, si osserva che la tesi non è sostenibile, atteso che, in base all'art. 1 *w bis*, del TUF (nel testo introdotto dall'art. 3, 1° comma, lett. c) del D.Lgs. 303/2006 in vigore dal 25/1/2007 ed applicabile *ratione temporis*) i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni" rientrano nella disciplina prevista dallo stesso TUF e che, in base al citato art. 25 *bis*, 1° comma, TUF (nel testo applicabile *ratione temporis*), è prevista in ogni caso, senza alcuna deroga o eccezione, l'applicazione degli artt. 21 e 23 TUF alla sottoscrizione ed al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazioni. Già si è detto che la disciplina non può variare a seconda della natura dei canali distributivi, come allegato dalla convenuta (cfr. comparsa conclusionale). La collocazione di dette polizze nella categoria dei prodotti finanziari, con l'estensione alle stesse della disciplina di cui ai citati artt. 21 e 23 TUF, deriva proprio dalla funzione tipica dei servizi di investimento, che si aggiunge a quella propria delle assicurazioni sulla vita, e dal rischio a carico dell'assicurato, secondo lo schema tipico di dette polizze precedentemente indicato; quindi la polizza *unit linked* rientra pienamente nella categoria dei 'prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione', con tutto ciò che ne consegue in tema di applicazione dei predetti artt. 21 e 23, come disposto dal successivo art. 25 *bis*, 1° comma, TUF (cfr. Trib. Roma, n. 5480 del 27/03/2024; Trib. Roma n. 14946 del 28/10/2020; Trib. Roma n. 2881 del 10/10/2018).

Dalla nullità del contratto quadro e delle conseguenti operazioni di investimento discende la mancanza di una causa giustificatrice dei premi versati e, per l'effetto, il diritto alla ripetizione dei medesimi, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

In conclusione, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio e con riferimento alla normativa dell'epoca, va accolta la domanda svolta dall'attrice in via principale, con conseguente assorbimento delle domande subordinate. Accertata la nullità dei contratti per cui è causa e venuta meno la causa giustificatrice delle rispettive prestazioni, si determinano gli ordinari effetti restitutori ex art. 2033 c.c.; quindi le parti hanno diritto alla restituzione delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto nullo secondo le regole dell'indebito oggettivo.

Sul punto va ricordato che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria (cfr. Cass. 3994/2006) ovvero per mancanza sopravvenuta di una *causa debendi*, come nel caso di caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione ovvero di altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente (cfr. Cass. 9052/2010): nel caso di specie ricorre detta seconda ipotesi.

Dunque, l'attrice avrebbe diritto alla restituzione del capitale investito, mentre l'emittente avrebbe diritto alla restituzione delle somme versate al cliente nel corso del rapporto: non vi è contestazione fra le parti né in ordine all'ammontare delle somme investite né in ordine all'ammontare dei riscatti parziali.

Al riguardo si osserva che la stessa attrice, dando atto - come precedentemente riportato- di rimborsi *medio tempore* ottenuti, ha instato unicamente per la restituzione degli importi versati al netto delle somme ricevute nel corso del rapporto. Pertanto, operata la c.d. compensazione impropria (cfr. Cass. 10798/2018), la convenuta *Controparte 1* va condannata al pagamento, a titolo di ripetizione di indebito, della somma di € 50.419,50 (€ 54.400,00 - € 3.980,50) in favore dell'attrice, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda fino al saldo, non essendo stata superata la presunzione di buona fede della convenuta.

In ordine al *dies a quo*, ossia la data della domanda, si ricorda che tradizionalmente per 'domanda' si faceva riferimento alla domanda giudiziale, ma di recente Cass. SU 15895/2019 ha invece evidenziato che *“in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della 'domanda', contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”*; si tratta di decisione che deve essere presa in debita considerazione, stante l'autorevolezza dell'organo giudicante e la condivisione dell'assunto.

Al riguardo, è poi condiviso l'insegnamento della Cassazione sul fatto che *“perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto*

*obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tale idoneità abbiano quelle sollecitazioni fatte anche allo stesso debitore contenenti manifestazioni di giudizio senza carattere di intimazione o di espressa richiesta formale. ..."* (cfr. Cass. 8988/2005; Cass. 561/1995). Orbene, nel caso di specie, si osserva che la richiesta di riscatto, prodotta dall'attrice come docc. 9 e 10, non ha la natura di atto di messa in mora, per cui non può essere presa in considerazione, ai fini e per gli effetti qui in esame. Trattandosi di controversia per la quale è obbligatorio l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, assume rilievo l'art. 5, 6° comma, D.Lgs 28/2010, in base al quale è previsto che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"; quindi, con la comunicazione alla controparte della domanda di mediazione si producono gli effetti di cui all'art. 2943 c.c.. Dunque, si deve far riferimento, conformemente alla natura recettizia dell'atto di messa in mora, non al deposito dell'istanza di mediazione, ma al momento della comunicazione della stessa alle altre parti. Nel caso di specie, in mancanza della prova di detta comunicazione, appare possibile far riferimento alla data del verbale di mediazione, atteso che la partecipazione del procuratore della convenuta dimostra l'avvenuta comunicazione dell'istanza di mediazione, il cui contenuto risulta conforme all'oggetto di causa; quindi, vale, come *dies a quo*, la data del 19/01/2021 (doc. 16 parte attrice).

Deve essere rigettata la domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria, in quanto si è in presenza di un debito di valuta e non vi è prova di un danno ulteriore ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c. non coperto dagli interessi.

Per quanto riguarda la prospettata responsabilità, nei confronti dell'emittente *CP I*, di altri soggetti, indicati dalla convenuta e comunque rimasti estranei al presente processo, si osserva che, a tutto concedere, si tratta di rapporti interni, che non influiscono sull'oggetto del presente giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore di causa, tra minimo e medio.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. DICHIARA la nullità dei contratti di acquisto delle polizze *unit linked* n. 136170Y e n. 136176S intestati a *Parte\_1* ;

2. DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la *Controparte\_1* [...] al pagamento in favore di *Parte\_1* della somma di € 50.419,50, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo come indicato in motivazione;

3. CONDANNA la *Controparte\_1* a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 27.12.2024.

Il Giudice  
dott. Paolo Goggi